

XV legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante: "Definizione dei percorsi
di orientamento per la scelta dei
percorsi finalizzati alle professioni
e al lavoro"**

(Atto del Governo n. 198)

Dicembre 2007
n. 65



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Oggetto e finalità).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Criteri generali).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Soggetti coinvolti).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Criteri per la gestione).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 (Monitoraggio e valutazione).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 (Norme finali).....</i>	<i>10</i>

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e comma 2, lettera *a*), della Legge 11 gennaio 2007, n. 1, che prevede che la definizione dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro sia effettuata senza oneri aggiuntivi di spesa, avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Si segnala che la RT non è formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

Il comma 1 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari e a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche operino il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento e iniziative finalizzate alla conoscenza delle opportunità formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il comma 2 prevede che, fermo restando quanto previsto per i

percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione indicate al comma 1 costituiscono attività istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado e si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'Offerta Formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, prevedendo lo svolgimento di attività e di esperienze, di norma all'interno dei monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento.

La RT si limita a ribadire che le attività di orientamento che le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado dovranno realizzare rientreranno nell'ambito dei compiti istituzionali delle scuole statali e paritarie e si inseriscono strutturalmente nel piano dell'offerta formativa e che, pertanto, gli interventi saranno realizzati sulla base delle risorse di personale, strumentali e finanziarie assegnate alle singole scuole, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle scuole stesse.

Al riguardo, sarebbero opportuni più puntuali chiarimenti circa l'effettiva sostenibilità delle attività in questione a valere sulle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, configurandosi, diversamente, la copertura di nuovi oneri a valere sul bilancio.

In tal senso, nel merito dei profili normativi aventi un riflesso finanziario, atteso che il testo prevede che le suddette attività debbano essere svolte solo "di norma" nel limite del monte ore settimanale (in tal modo, espressamente, non escludendo che le stesse possano effettuarsi anche oltre tale limite), si osserva che la

disciplina per l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche attualmente in vigore¹ stabilisce l'obbligo nella programmazione delle attività didattiche nel rispetto del "monte ore, annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline"².

Articolo 2

(Criteri generali)

Il comma 1 afferma che le azioni di orientamento e le iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro costituiscono indispensabili strumenti per contribuire alla costruzione di percorsi personalizzati, in vista della transizione verso il lavoro, basati sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro, prevedendone la puntuale definizione dei principi di finalizzazione e dei criteri organizzativi³.

¹ Prevista dall'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il "*Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*".

² Sul punto, appaiono indicative le perplessità rilevate dallo stesso Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, nelle conclusioni al parere reso al Ministro sullo schema di decreto legislativo simile a quello in esame, concernente, tra l'altro, l'attuazione della delega in materia di definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 11 gennaio 2007, n. 1, anch'esso ad "invarianza d'onere", in cui si afferma che "permangono, invece, dubbi circa la reale possibilità di attuare quanto indicato nel provvedimento (...) per la mancata indicazione di un piano finanziario finalizzato alla valorizzazione del personale ed alla sua specifica formazione, nonché alla realizzazione degli stessi percorsi di orientamento che, per come previsti, non sembrano poter trovare piena attuazione nell'ambito del solo monte orario curricolare". MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Adunanza del 25 luglio 2007, Prot. 7961.

³ Tali interventi, progettati nell'ambito del Piano dell'offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica, sono definiti e gestiti in relazione ai seguenti criteri generali: a) si riferiscono agli obiettivi di apprendimento generali e specifici dei singoli *curricula* e concorrono a migliorare la preparazione degli studenti, con particolare riferimento all'ordine e all'indirizzo degli studi della scuola che frequentano; b) interessano gli studenti dell'ultimo anno; c) sono sostenuti da intese e convenzioni con associazioni, collegi professionali, enti ed imprese e sono progettati, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, con il concorso dei predetti soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; in fase di progettazione sono individuate le metodologie didattiche e le modalità organizzative con particolare riferimento all'apprendimento in laboratorio e in contesti di lavoro, nonché i criteri e gli strumenti di attuazione, di valutazione, di monitoraggio e di certificazione delle competenze con riferimento alle indicazioni nazionali in materia; d) tengono conto contestualmente delle vocazioni degli studenti e dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni, coniugando le attitudini e le aspirazioni professionali

Il comma 2 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 3 che concorrono alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1 in specifici contesti di lavoro, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La RT non esamina, nello specifico, le disposizioni in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che il comma 2 prevede che nel caso di collaborazione con le istituzioni scolastiche, nell'ambito di azioni di orientamento, da parte di altre amministrazioni o istituzioni, queste ultime debbano comunque assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro, andrebbero esclusi effetti onerosi per tali amministrazioni.

Articolo 3 *(Soggetti coinvolti)*

Il comma 1 stabilisce che nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa e dei servizi di orientamento sul territorio, le

degli studenti e le specifiche professionalità richieste dal mercato del lavoro, tenendo conto anche della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunità ; e) sono costruiti con particolare riferimento all'evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, ivi compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea; a tal fine le istituzioni scolastiche individuano, mediante opportuni raccordi con le agenzie preposte, i fabbisogni formativi e occupazionali; f) sono coerenti con una organizzazione didattica delle discipline di studio in grado *di* sollecitare lo studente a individuare interessi e predisposizioni specifiche, così da favorire le sue scelte autonome e consapevoli per la costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita personale e professionale; g) valorizzano e diffondono azioni di orientamento ed esperienze di alternanza finalizzate alle professioni e al lavoro, di comprovata validità metodologica, che abbiano dato risultati di qualità; non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, anche se prevedono momenti di apprendimento in contesti di lavoro che abbiano sempre carattere formativo.

istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento in collaborazione con: *a)* i centri territoriali per l'impiego; *b)* le strutture formative accreditate; *c)* le aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato ecc; *d)* gli enti che curano i servizi di inserimento lavorativo delle persone diversamente abili.

Il comma 2 prevede che ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono conto anche dei servizi offerti dalla Borsa Continua Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe confermata la neutralità finanziaria, anche in termini di spese di funzionamento, per la collaborazione da parte delle istituzioni e amministrazioni pubbliche chiamate in causa dalle istituzioni scolastiche per le azioni di orientamento al lavoro⁴.

⁴ In tal senso, appaiono indicative le osservazioni dallo stesso Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, nel parere reso al Ministro sullo schema di decreto legislativo, analogo a quello in esame, concernente, tra l'altro, l'attuazione della delega in materia di definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1, anch'esso ad "invarianza d'oneri", in cui si afferma che " la realizzazione delle attività di orientamentoin regime di convenzione o di partenariato interistituzionale" non può che realizzarsi "previo stanziamento di adeguate risorse economiche" MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Adunanza del 25 luglio 2007, Prot. 7961.

Articolo 4
(Criteri per la gestione)

Il comma 1 prevede che il consiglio di classe individui gli obiettivi delle azioni e le modalità di svolgimento, programmi le attività relative, valuti l'efficienza e l'efficacia dell'intervento proposto. Inoltre, è ivi stabilito che, per la realizzazione dei percorsi di orientamento, sono individuate figure di riferimento nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con lo scopo di assicurare l'indispensabile raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo delle professioni e del lavoro per la gestione delle fasi e delle modalità operative delle azioni di orientamento, anche per le attività che si svolgono in contesti di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per i percorsi dell'alternanza.

La RT, ribadendo nella sostanza il contenuto della norma, specifica che ricade sul Consiglio di classe anche il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi di orientamento; a tale fine, prosegue la RT, sono individuate apposite figure di riferimento, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con riferimento, quindi, all'articolo 30 del CCNL 2002/2005 del comparto scuola, che disciplina(va) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.

In proposito, la RT riferisce che tali funzioni strumentali, cui sono da ricondurre le figure di riferimento sopra indicate, sono finanziate, sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 37 del

vigente contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999, mediante apposite assegnazioni annuali alle scuole, che sono iscritte nei relativi fondi di istituto finalizzati alla valorizzazione del personale docente.

Al riguardo, per i profili di copertura, riprendendo le osservazioni metodologiche circa la soluzione adottata della copertura di nuovi oneri a valere di risorse già scontate dalla legislazione vigente, andrebbe confermato che le risorse attualmente destinate al finanziamento delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dall'articolo 30 del CCNL 2002/2005 del comparto "Scuola", in cui si fa rinvio all'articolo 37 del CCNI 31 agosto 1999 in relazione alle risorse destinate alla valorizzazione della professionalità docente, risultino adeguate alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla programmazione, presso ciascuna istituzione scolastica, delle azioni di orientamento al lavoro⁵.

In tal senso, andrebbe inoltre chiarito se l'attribuzione di detti incarichi di "coordinamento" delle iniziative di orientamento siano suscettibili di determinare fabbisogni aggiuntivi di organico per le medesime scuole, considerato che il loro espletamento, come indicato all'articolo 1, potrà avvenire anche in eccedenza al monte ore previsto dalla legge per i singoli curricula scolastici.

Inoltre, andrebbe chiarito se dalla previsione di compiti di valutazione delle iniziative di orientamento in capo ai Consigli di

⁵ L'articolo 30 del CCNL 2002/2005 è stato sostituito, senza sostanziali modificazioni, dall'articolo 33 del CCNL "Scuola" 2006/2009.

classe possano derivare oneri di spesa aggiuntivi per le istituzioni scolastiche (apertura uffici di segreteria in orari extrascolastici etc.)

Articolo 5

(Monitoraggio e valutazione)

Il comma 1 prevede che il monitoraggio e la valutazione di sistema delle attività e dei risultati raggiunti in applicazione di quanto previsto dal presente decreto sono affidati al comitato previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, articolo 3, comma 2, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comitato opera in raccordo con la commissione di cui al decreto legislativo concernente *"Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1."*, nonché in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

Il comma 2 stabilisce che il comitato di cui al comma 1 presenti, ogni anno, al Ministro della pubblica istruzione e alla Conferenza unificata, una relazione relativa al monitoraggio e alla valutazione di

sistema di cui al presente articolo, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione professionale e il mondo delle professioni e del lavoro.

La RT assicura che le attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative di orientamento saranno realizzate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a cura del comitato previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, che opera in raccordo con la commissione di cui al decreto legislativo relativo alla definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti (articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 11 gennaio 2007, n. 1), nonché in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

Al riguardo, andrebbe confermato che, per le attività di cui trattasi, potranno comunque risultare sufficienti le risorse umane e strumentale già stabilite dalla legislazione vigente per il predetto Comitato.

Articolo 6
(Norme finali)

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle norme contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si limita a ribadire la clausola di invarianza.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate agli articoli precedenti.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it